COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N.11
del 11 Settembre 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI

Attività di Calcio a 5

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 11/9/2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA MASCHILE REGIONALE DI CALCIO A5 SERIE C1 - S.S. 2023/2024

GARE DEL 9/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 9/2023 FUTSAL VASTO - LA FENICE CALCIO A 5

Il Giudice Sportivo

- Visto il preannuncio e il successivo ricorso della Soc. Futsal Vasto, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 1 a 3.

Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l'arbitro, a seguito dell'espulsione di un giocatore avversario, avrebbe erroneamente fatto rientrare il quinto uomo della Soc. La Fenice Calcio A5 dopo solo un minuto di gioco, anziché dopo il secondo minuto di gioco come imposto dalla Regola 3, p. 8, del Regolamento del calcio A5, e che l'errore avrebbe influito sul risultato poiché il medesimo quinto uomo sarebbe andato a rete subito dopo il suo ingresso in campo.

- Verificata la tempestività e ritualità del ricorso, nel rispetto dell'abbreviazione dei termini di cui al C.U. n.76/A FIGC del 21.08.2023. (Abbreviazioni termini procedurali per gare fasi Regionali Coppa Italia)

Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, richiesto da questo giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro dichiara che, a causa di un errore di trascrizione del cronometrista, il reintegro del quinto uomo della squadra ospite è avvenuto prima dei due minuti regolamentari e che il suddetto giocatore ha segnato una rete subito dopo essere entrato sul terreno di gioco, contravvenendo pertanto alla Regola 3, p. 8, del Regolamento del calcio A5.

- Considerato, pertanto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile in presenza di evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara al ricorrere di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Nella fattispecie in esame il reclamo può essere accolto poiché, sulla base di quanto riferito nel supplemento di rapporto, l'arbitro è incorso in un errore tecnico, dallo stesso confermato, che ha influito sul regolare svolgimento della gara.

Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e 67 del C.G.S., prendendo atto dei provvedimenti disciplinari riportati nel relativo paragrafo,

DELIBERA

a) di accogliere il ricorso della ASD Futsal Vasto e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro;

b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara;

c) di accreditare la tassa reclamo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BAJOURI MEHDI	(LA FENICE CALCIO A 5)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DI GIACOMO ALESSANDRO	(FUTSAL VASTO)	ERCOLANO MICHELE	(FUTSAL VASTO)
TERPOLILLI LUCA	(FUTSAL VASTO)	CASILLO LUIGI	(LA FENICE CALCIO A 5)
DELLA ROCCA OSCAR	(LA FENICE CALCIO A 5)		

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito interne abruzzo.lnd.it dal giovedì mattina fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 11/9/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)